



25706-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1563/2021
ROSSELLA CATENA		UP - 25/05/2021
ALESSANDRINA TUDINO		R.G.N. 11725/2020
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	<b>Motivazione</b>
GIOVANNI FRANCOLINI		<b>Semplificata</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE di APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

**RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di (omissis) per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società (omissis) s.r.l., dichiarata fallita il 22 marzo 2006; mentre ha ridotto ad anni due di reclusione la pena inflitta.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi.

2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 159 e 160, comma 2 e 3 cod. proc. pen.

L'imputato era irreperibile.

La Corte di appello non ha espletato nuove ricerche prima della notifica della citazione dell'imputato in appello.

La sentenza di appello è affetta da nullità assoluta.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha trasmesso, tramite posta elettronica certificata, la propria requisitoria scritta con la quale ha concluso nei termini in epigrafe riportati.

4. Il ricorso è fondato.

5. A mente dell'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Ciò significa che, ai fini della citazione per il giudizio di secondo grado, la Corte di appello deve disporre nuove ricerche ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. e, all'esito, emettere decreto di irreperibilità nelle forme previste dal medesimo articolo.

La Corte di appello di Roma non ha provveduto in tal senso.

Si è prodotta una nullità che invalida il giudizio e la sentenza di secondo grado.

6. Si impone l'annullamento della sentenza; il rinvio per nuovo giudizio è inibito dal rilievo, ex art. 129, cod. proc. pen., che il termine prescrizione dei reati in contestazione, consumati il 22 marzo 2006, è maturato il 22 settembre 2018.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 25/05/2021

Il Consigliere estensore  
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente  
Rosa Pezzullo

